

# ***STATUTO***

## ***DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ORIENTAMENTO***

Approvato dai competenti Organi di Legge il 17 dicembre 2004.

## STATUTO F.I.S.O.

### INDICE

<b>Titolo I° - LA FEDERAZIONE</b> .....	
Art. 1 - Costituzione .....	
Art. 2 - Durata e Sede .....	
Art. 3 - Scopi e Fini .....	
Art. 4 - Rapporti Nazionali .....	
Art. 5 - Rapporti Internazionali .....	
Art. 6 - I Tesserati: le Persone .....	
Art. 7 - Durata e cessazione del tesseramento .....	
Art. 8 - Diritti dei Tesserati .....	
Art. 9 - Gli Affiliati: le Società Sportive .....	
Art. 10 - Gruppi Sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale .....	
<b>Titolo II° - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE</b> .....	
Art. 11 - Gli Organi Federali .....	
Art. 12 - L'Assemblea Nazionale .....	
Art. 13 - Il Presidente .....	
Art. 14 - I Vice Presidenti .....	
Art. 15 - Il Consiglio Federale .....	
Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti .....	
Art. 17 - Il Consiglio di Presidenza Federale .....	
Art. 18 - La Consulta dei Presidenti Regionali .....	
Art. 19 - Le Commissioni .....	
Art. 20 - La Segreteria Generale .....	
Art. 21 - Le Assemblee Regionali .....	
Art. 22 - I Presidenti dei Comitati Regionali .....	
Art. 23 - I Comitati Regionali .....	
Art. 24 - Le Assemblee Provinciali .....	
Art. 25 - I Presidenti dei Comitati Provinciali .....	
Art. 26 - I Comitati Provinciali .....	
Art. 27 - I Delegati .....	
Art. 28 - I Commissari Straordinari .....	
<b>Titolo III° - ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</b> .....	
Art. 29 - Disposizioni Generali .....	
Art. 30 - Vincolo di Giustizia .....	
Art. 31 - Illecito sportivo ed uso di sostanze vietate (doping) .....	
Art. 32 - Il Giudice Unico Federale .....	
Art. 33 - La Commissione Federale di Giustizia .....	
Art. 34 - La Corte d'Appello Federale .....	
Art. 35 - Il Procuratore Federale .....	
Art. 36 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale .....	
Art. 37 - La Camera di Conciliazione ed Arbitrato C.ON.I. ....	
<b>Titolo IV° - ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ</b> .....	
Art. 38 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni .....	
Art. 39 - Eleggibilità .....	
Art. 40 - Presentazione candidature .....	
Art. 41 - Incompatibilità e durata delle Cariche .....	
<b>Titolo V° - NORME GENERALI E FINALI</b> .....	
Art. 42 - Regolamenti Federali .....	
Art. 43 - Patrimonio .....	
Art. 44 - Esercizio Finanziario .....	
Art. 45 - Modifiche allo Statuto .....	
Art. 46 - Cariche Onorarie .....	
Art. 47 - Entrata in vigore .....	
Art. 48 - Norma transitoria .....	

# Titolo I°

## LA FEDERAZIONE

### Art.-1 - Costituzione

- 1.1 La Federazione Italiana Sport Orientamento (F.I.S.O.), nata come C.I.S.O. il 26/11/1978, è costituita da Società, Associazioni sportive dilettantistiche, Gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale ed altri enti sportivi che senza scopo di lucro nel territorio della Repubblica Italiana si dedicano alla disciplina sportiva dell'Orientamento, in tutte le sue forme ed espressioni.
- 1.2 La F.I.S.O., costituita il 05/03/1985, è l'unica rappresentante dello Sport dell'Orientamento in Italia.
- 1.3 La F.I.S.O. è contraria ad ogni discriminazione razziale, religiosa o politica e garantisce il rispetto del principio democratico e del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 1.4 La Federazione Italiana Sport Orientamento ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Lgs.15/04.

### Art.-2 - Durata e sede

- 2.1 La durata della F.I.S.O. è illimitata.
- 2.2 La sede legale della F.I.S.O. è in Roma. Il Consiglio Federale può fissare la sede in una località diversa.

### Art. 3 - Scopi e fini

- 3.1 Le discipline riconosciute dello Sport Orientamento sono le seguenti:
  - Corsa Orientamento – CO
  - Sci Orientamento – Sci O
  - Mountain Bike Orientamento – MTBO
  - Orientamento di Precisione – Trail O
- 3.2 La F.I.S.O. promuove, diffonde e disciplina nel territorio nazionale la pratica sportiva dell'Orientamento in ogni sua manifestazione di tipo agonistico, ricreativo ed educativo, anche in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri Ministeri, le Forze Armate, gli Enti Locali e gli Enti di Promozione Sportiva, attuando programmi di formazione per atleti e tecnici.
- 3.3 La F.I.S.O. promuove lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata alla partecipazione a tutte le manifestazioni internazionali nell'ambito delle direttive del C.O.N.I., dell'International Orienteering Federation (I.O.F.) alla quale aderisce e nel rispetto dei principi del C.I.O.
- 3.4 Promuove lo sviluppo di uno sport a livello non agonistico, di uno sport per tutti, uno sport che si pratica nella natura e che favorisce la crescita della persona nel riconoscimento dei fondamentali valori di lealtà e di rispetto dell'ambiente.
- 3.5 La F.I.S.O. non persegue fini di lucro.
- 3.6 La F.I.S.O. previene e reprime l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti ed accetta incondizionatamente il Regolamento Antidoping del C.O.N.I.

### Art. 4 - Rapporti Nazionali

- 4.1 La F.I.S.O. è attualmente Disciplina Sportiva Associata al C.O.N.I. e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. È sotto la vigilanza del C.O.N.I. secondo le deliberazioni emanate dal CONI stesso.

## **Art. 5 - Rapporti Internazionali**

- 5.1 La F.I.S.O. aderisce a seguito di affiliazione dal 03/09/1979 alla I.O.F. (costituita nel 1961 e già riconosciuta dal C.I.O.) di cui riconosce, accetta e applica lo Statuto ed i Regolamenti. La FISO svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della IOF purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del CONI, anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
- 5.2 La F.I.S.O. è ufficialmente riconosciuta dalla I.O.F. come unica rappresentante per l'Italia dello Sport dell'Orientamento in campo internazionale.
- 5.3 La FISO gestisce la propria attività conformemente alla Carta Olimpica del C.I.O.

## **Art. 6 - I Tesserati: le Persone**

- 6.1 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
- a) gli atleti agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
  - b) gli atleti non agonisti tramite le Società e le Associazioni affiliate
  - c) i tecnici, tramite le Società e le Associazioni affiliate
  - d) i dirigenti sociali
  - e) i dirigenti federali
  - f) gli ufficiali di gara
  - g) i medici sociali
  - h) i medici federali
- 6.2 - Il tesseramento dei dirigenti sociali, degli atleti, e dei tecnici è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione delle Società e Associazioni di appartenenza. Il tesseramento in qualità di tecnico è rilasciato solo ai soggetti che abbiano ottenuto le qualifiche necessarie.
- 6.3 I dirigenti federali centrali o periferici entrano a far parte della Federazione all'atto dell'elezione o della nomina; gli ufficiali di gara all'atto del conseguimento della qualifica con l'inquadramento in apposito albo.
- 6.4 - I medici federali entrano a far parte della Federazione all'atto della nomina con l'inquadramento in apposito albo. I medici sociali entrano a far parte della Federazione dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione.
- 6.5 - I tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.S.O. nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 6.6 I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento sportivo, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
- 6.7 I tesserati selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FISO, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 6.8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

## **Art. 7- Durata e cessazione del tesseramento**

La durata del tesseramento coincide con l'anno sportivo, dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo e va rinnovato annualmente nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Organico.

Il tesseramento cessa:

- per dimissioni volontarie;
- per revoca del mandato

- per mancato rinnovo nei termini;
- per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento
- per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi di giustizia federale
- a seguito di verificarsi di una delle ipotesi di cessazione di appartenenza dell'affiliato alla F.I.S.O.

I tesserati sono vincolati con la Società o Associazione alla quale si iscrivono per l'intero anno agonistico.

Per le modalità di svincolo durante detto periodo, si rinvia all'art. 2.4 del Regolamento Organico.

#### **Art.-8 - Diritti dei tesserati**

I tesserati hanno diritto:

- partecipare all'attività
- di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISO nell'attività sportiva
- di partecipare all'attività federale nazionale ed internazionale, secondo le norme federali.
- di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dal presente Statuto, alle cariche federali.
- di partecipare alle Assemblee federali

#### **Art.- 9 - Gli Affiliati: le Società Sportive**

9.1 Le Società/Associazioni che intendono praticare lo sport dell'Orientamento a livello agonistico e/o non agonistico nell'ambito della F.I.S.O. debbono presentare domanda di affiliazione.

9.2 La domanda di prima affiliazione può essere presentata alla F.I.S.O. in ogni momento dell'anno. La documentazione necessaria ai fini della costituzione delle Società/Associazioni deve rispondere ai dettami dell'art. 90 L. 289/02, così come modificato dalla Legge n. 128 del 21 maggio 2004.

Deve contenere:

- la denominazione completa della Società/Associazione;
- l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail;
- il nome e le generalità del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo;

Alla domanda di prima affiliazione deve essere allegata una copia dello Statuto e l'Atto costitutivo della Società/Associazione nonché ricevuta attestante l'avvenuto versamento della relativa quota di affiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

9.3 L'anzianità della Società/Associazione, nel caso di prima affiliazione, decorre dalla data di delibera del Consiglio Federale.

9.4 Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione. La domanda di riaffiliazione deve essere presentata dal 1° dicembre al 31 dicembre di ogni anno. La Società/Associazione che si riaffilia scaduti i termini, purché non oltre il 31 gennaio, non perde l'anzianità di affiliazione.

La Società/Associazione non riaffiliata non può partecipare all'attività sportiva agonistica, a quella non agonistica e neppure all'attività organizzativa.

Alla domanda di riaffiliazione deve essere allegata una comunicazione che informi la F.I.S.O. se sono cambiati lo statuto della Società/Associazione nonché l'indirizzo della sede sociale e degli eventuali recapiti postali, telefonici, e-mail, il nome del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo ed il nominativo del Medico Sociale. Deve essere allegata la ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota di riaffiliazione stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

9.5 Le domande di affiliazione e di riaffiliazione devono essere approvate dal Consiglio Federale, previo parere non vincolante dell'organo periferico competente. Il Consiglio di Presidenza può non accettare le domande di riaffiliazione se sussistono gravi inadempienze nei confronti della FISO da parte delle Società/Associazioni o del Presidente la Società/Associazione. Il Consiglio Federale accoglie le domande di affiliazione e se delegata dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. provvede in prima istanza al riconoscimento ai fini sportivi delle società.

Con la presentazione della domanda di affiliazione le Società/Associazioni accettano, ad ogni effetto, per sé e per i propri associati, lo Statuto, il Regolamento di Giustizia, il Regolamento di Lotta al Doping e tutti i Regolamenti Federali che saranno emanati dal Consiglio Federale. Le

Società/Associazioni sono tenute, altresì, ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali.

Devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardare la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport. Sono tenute a mettere a disposizione della F.I.S.O. gli atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana.

- 9.6 Le Società/Associazioni affiliate cessano di appartenere alla F.I.S.O. nei seguenti casi:
- a) per recesso;
  - b) per scioglimento volontario;
  - c) per inattività sportiva durante l'ultima annata sportiva;
  - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, deliberata dagli Organi di Giustizia;
  - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio di Presidenza, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.
- 9.7 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo delle Società/Associazioni affiliate che cessano comunque di appartenere alla F.I.S.O. sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto alla F.I.S.O. ed agli altri affiliati e sono comunque ancora passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalle leggi statali vigenti.
- 9.8 Il provvedimento di revoca dell'affiliazione (art. 9.6. lett. e.) o di mancata accettazione della domanda di affiliazione da parte del Consiglio Federale verrà notificato - da parte della Segreteria Federale - al Comitato Regionale territorialmente competente e alla Società/Associazione interessata. L'impugnazione del provvedimento è regolamentata dal Regolamento di Disciplina. Avverso le decisioni della F.I.S.O. in tema di revoca o diniego delle affiliazione sarà competenza della Giunta Nazionale del CONI pronunciarsi ai sensi dell'art. 7 comma 5 n) dello Statuto del C.O.N.I., previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
- 9.9 Le Società/Associazioni devono essere costituite senza fine di lucro e rette da statuti conformi alle indicazioni generali della F.I.S.O. ed ispirati a criteri di democrazia interna. Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, i singoli statuti societari dovranno prevedere espressamente - a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili della società, detratta la riserva di legge, per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva. Gli statuti societari devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta nazionale del CONI. Le eventuali modifiche allo statuto nonché i regolamenti interni e le loro modifiche dovranno essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e delle Associazioni sportive da parte del CONI, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FISO. Gli Statuti devono essere, altresì, redatti conformemente alle previsioni di cui all'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni.
- 9.10 E' preclusa la partecipazione a qualsiasi assemblea per le Società/Associazioni che non siano in regola con il pagamento della quota di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento ovvero per le Società/Associazioni contro le quali è stata erogata una sanzione in corso di esecuzione.
- 9.11 Le Società/Associazioni devono rispettare le norme di legge previste in materia di tutela sanitaria.
- 9.12 Gli affiliati hanno diritto:
- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
  - b) di partecipare all'attività agonistica e/o non agonistica in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionali.

#### **Art. 10 - Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale.**

- 10.1 I gruppi sportivi, rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla FISO, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.

I componenti degli organi direttivi dei gruppi sportivi, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla F.I.S.O.

- 10.2 La partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta delle FISO, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
- 10.3 La partecipazione dei tecnici e degli accompagnatori a manifestazioni sportive, di competizioni e allenamenti è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta delle FISO, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
- 10.4 Un rappresentante del Comitato Sportivo Militare, designato dallo stesso organismo, viene invitato e può partecipare alle sedute del consiglio federale, senza diritto di voto, allo scopo di assicurare un costante collegamento con i gruppi sportivi e di coordinare l'attività sportiva interforze.

## **Titolo II°**

### **STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE**

#### **Art. 11 - Gli Organi Federali**

- 11.1. Sono Organi Federali Centrali:
- a) l'Assemblea Nazionale;
  - b) il Presidente Federale;
  - c) il Consiglio Federale;
  - d) il Consiglio di Presidenza Federale;
  - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 11.2. Sono Organi di Giustizia Federale:
- a) il Giudice Unico Federale;
  - b) la Commissione Federale di Giustizia;
  - c) la Corte d'Appello Federale;
  - d) il Procuratore Federale;
- 11.3. Sono Organi Federali Periferici:
- a) le Assemblee Regionali;
  - b) i Presidenti dei Comitati Regionali;
  - c) i Comitati Regionali;
  - d) il Delegato Regionale;
  - e) le Assemblee Provinciali;
  - f) i Presidenti dei Comitati Provinciali;
  - g) i Comitati Provinciali;
  - h) il Delegato Provinciale;
- 11.4. Sono inoltre Organismi Federali:
- a) la Consulta dei Presidenti Regionali;
  - b) le Commissioni;
  - c) la Segreteria Federale.

#### **Art.- 12 - L'Assemblea Nazionale**

- 12.1 L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo Federale ed è costituita da:
- Presidenti (o loro delegati, tesserati F.I.S.O. quali componenti del Consiglio Direttivo) delle Società/Associazioni affiliate

- Rappresentanti degli atleti
- Rappresentanti dei tecnici inseriti negli albi tecnici della F.I.S.O.

Le Società/Associazioni aventi diritto a voto sono quelle affiliate da almeno 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'assemblea stessa a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nel suddetto periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali.

È preclusa la partecipazione all'Assemblea a quanti non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e a chiunque nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.. L'assemblea nazionale determina, esamina e valuta, attraverso gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'attività della Federazione, adotta le relative deliberazioni e provvede all'elezione degli Organi Statutari di competenza.

- 12.2 L'Assemblea Ordinaria per il rinnovo delle cariche federali, deve essere convocata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
- 12.3 La data dell'Assemblea viene decisa e resa nota ufficialmente dal Consiglio Federale almeno 120 giorni prima e convocata dal Presidente Federale almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
- 12.4 Il comunicato di convocazione di una Assemblea deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Federale. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. Se elettiva, l'ordine del giorno dovrà prevedere espressamente l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale. All'ordine del giorno dovrà essere allegato l'elenco degli aventi diritto di voto.  
La convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere inviata dalla Segreteria Generale con comunicazione attraverso le pubblicazioni federali elettroniche.
- 12.5 In prima convocazione ogni Assemblea è valida con almeno, presenti, la metà di tutti gli aventi diritto al voto.
- 12.6 In seconda convocazione l'Assemblea elettiva è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti. Le Assemblee non elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, salvo i casi statutariamente previsti, in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto presenti. L'Assemblea in seconda convocazione avviene almeno un'ora dopo della prima.
- 12.7 Prendono parte di diritto all'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, senza diritto a voto:
- a) il Presidente Federale e i componenti del Consiglio Federale;
  - b) i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) gli Organi di Giustizia Federale Centrale;
  - d) il Segretario Generale;
  - e) i Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali;
  - f) i Candidati alle cariche elettive;
  - g) i Membri Onorari della F.I.S.O.

Il Segretario Generale, che assiste alle riunioni delle Assemblee nella sua qualifica, redige il verbale dell'Assemblea.

I membri del Consiglio federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società/Associazioni né direttamente né per delega.

- 12.8 Hanno diritto a voto:
- i Presidenti delle Società/Associazioni di cui al primo comma del presente articolo. Sono ammesse deleghe sia all'interno della stessa Società/Associazione, sia a dirigenti di altre Società/Associazioni della stessa Regione. Il numero di deleghe è pari ad 1 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 100; pari a 2 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 200; pari a 3 qualora le Società/Associazioni con diritto di voto in Assemblea siano fino a 500.
  - i Rappresentanti degli atleti democraticamente eletti all'interno dei Comitati/delle Delegazioni, o i loro supplenti. Non possono essere portatori di deleghe
  - i Rappresentanti dei tecnici democraticamente eletti all'interno dei Comitati/delle Delegazioni o i loro supplenti. Non possono essere portatori di deleghe.



- Ai fini dell'elezione dei Rappresentanti degli atleti e dei tecnici nelle Assemblee Nazionali, viene attribuito l'elettorato attivo agli atleti ed ai tecnici maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati alla FISO. I tecnici devono essere inquadrati negli albi federali.
- 12.9 Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere nella votazione un numero di 5 preferenze fra i candidati a Consigliere.  
Ogni rappresentante degli Atleti, votante, può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 2 Atleti da eleggere;  
Ogni rappresentante dei Tecnici, votante, può esprimere nella votazione la preferenza per un numero di 1 Tecnico da eleggere.
- 12.10 Per i membri degli altri organi collegiali da eleggere, tutti i votanti (Presidenti di Società/Associazione o loro delegati, Rappresentanti degli Atleti e Rappresentanti dei Tecnici) possono esprimere preferenze in numero uguale ai componenti da eleggere.
- 12.11 Tutte le Società/Associazioni affiliate hanno diritto al voto di base che sarà pari a 10; il voto sarà così ripartito :
- 7 voti al rappresentante di Società
  - 2 voti al rappresentante degli Atleti
  - 1 voto al rappresentante dei Tecnici.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, salvo i casi statutariamente previsti.
- 12.12 La Commissione verifica poteri è composta da tre membri, nominati dal Consiglio Federale tra i dipendenti o tra persone tesserate alla F.I.S.O. che comunque non siano candidate a cariche elettive federali.
- 12.13 La Commissione di scrutinio dovrà essere composta da 3 membri nominati dall'Assemblea, fra persone tesserate alla F.I.S.O. che comunque non siano candidate a cariche elettive Federali.
- 12.14 Nel quarto anno del quadriennio olimpico, l'Assemblea Nazionale procede all'elezione delle seguenti cariche federali per il quadriennio successivo:
- a) il Presidente Federale;
  - b) il Consiglio Federale;
  - c) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti
  - e) la Corte d'Appello Federale.
- L'Assemblea attribuisce il titolo di Membro Onorario FISO come da art. 48 dello Statuto.
- 12.15 Nei termini previsti dal comma 12.2 l'Assemblea procede:
- con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni degli organi di cui ai punti a) c) d) e) del comma precedente.
  - con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto, alle elezioni del Consiglio Federale, punto b) comma precedente, nella misura di:
    - a) rappresentanti di Società/Associazione: 9 dei Consiglieri da eleggere
    - b) rappresentanti degli atleti: 2 dei Consiglieri da eleggere fra gli atleti
    - c) rappresentanti dei tecnici: 1 dei Consiglieri da eleggere fra i tecnici
- 12.16 Per l'elezione del Presidente è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti.  
Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi al primo scrutinio. In caso contrario, dovrà essere convocata una nuova Assemblea elettiva, nella quale il Presidente uscente non potrà candidarsi. Il computo dei mandati è disciplinato ai sensi dell'art.2, comma 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n.15.  
Per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è dichiarato eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti.
- 12.17 Qualora nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta, si procederà ad una nuova elezione di ballottaggio fra i due candidati col maggior numero di voti e risulterà eletto quello che avrà ottenuto la metà più uno dei voti presenti.

- 12.18 Sono dichiarati componenti del Consiglio Federale i candidati che abbiano raccolto il maggior numero di voti nella rispettiva categoria:
- a) 9 Consiglieri quota Dirigenti, eletti dai Presidenti di Società/Associazione o loro delegati
  - b) 2 Consiglieri quota Atleti, eletti dai Rappresentanti di detta categoria
  - c) 1 Consigliere quota Tecnico, eletto dai Rappresentanti di detta categoria
- In caso di parità di voti sarà dichiarato eletto come componente del Consiglio Federale, nella rispettiva categoria, il candidato con maggiore anzianità di tesseramento alla F.I.S.O.. Sono dichiarati componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti. Per le altre cariche, in caso di parità di voti, sarà dichiarato eletto il candidato più anziano d'età. Le disposizioni di cui ai commi 12.16 , 12.17 e del presente comma si applicano anche a livello territoriale per i corrispondenti commi.
- 12.19 L'Assemblea Nazionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:
- a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
  - b) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, come da art. 13.3;
  - c) dimissioni e/o vacanze, anche non contemporanee, della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, ai sensi dell'art.15.6 dello Statuto.
  - d) richiesta scritta della metà più uno di tutte le Società/Associazioni aventi diritto a voto.
  - e) reiezione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio d'esercizio o nel caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f) dimissioni o vacanza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e della Corte d'Appello Federale;
  - g) modifiche allo Statuto proposte secondo quanto previsto dal successivo art. 47.
  - h) dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria.
- 12.20 Qualora si verificasse quanto all'articolo 12.19 lettera e), verrà convocata un'Assemblea Straordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
- Hanno diritto a partecipare alla votazione del bilancio d'esercizio solamente i Presidenti di Società/Associazione o loro delegati.
  - Il bilancio si intende approvato con il raggiungimento della maggioranza dei voti dei presenti.
- 12.21 L'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui ai punti a), d) dell'art. 12.19 deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni previste nei suddetti punti e convocata almeno 20 giorni prima della data di effettuazione. L'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva ex art. 12.19. di cui ai punti b), c), f) e g) deve essere indetta ed effettuata entro 90 giorni dal giorno in cui sono decaduti gli organi da rieleggere e convocata almeno 15 giorni prima della data di effettuazione.
- 12.22 L'atto formale di convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria è in ogni caso adottato dal Presidente Federale (oppure dal Vice Presidente Vicario solamente nel caso di impedimento del Presidente Federale).
- 12.23 L'Assemblea Nazionale Straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.
- 12.24 Le norme di svolgimento delle assemblee sono previste nel Regolamento Organico.

### **Art.-13 - Il Presidente**

- 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante della F.I.S.O. ad ogni effetto di legge. Convoca e presiede il Consiglio Federale, il Consiglio di Presidenza e la Consulta dei Presidenti/Delegati Regionali. Convoca le Assemblee Nazionali indette salvo i casi statutariamente previsti. E' responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento generale della F.I.S.O., nei confronti del CONI e dell'Assemblea Nazionale. Ha la rappresentanza ai fini sportivi della Federazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
- 13.2 Dispone l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Federale. Autorizza le spese nei limiti del bilancio di previsione. Compie in generale tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti Federali o,

per delega, dal Consiglio Federale, nelle materie che non siano di esclusiva competenza del Consiglio stesso.

- 13.3 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui al precedente art. 12.21.  
Nell'ipotesi di impedimento definitivo del Presidente, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente Vicario. il Vice Presidente provvederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
- 13.4 Il Presidente è competente a concedere il provvedimento di grazia, qualora sia stata scontata almeno metà della pena inflitta dai competenti Organi di Giustizia. Nei casi di radiazione il provvedimento di grazia non può essere concesso se non sono decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 13.5 Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare se la sussistenza dei presupposti era tale da legittimare l'intervento.
- 13.6 Le vacanze per qualsivoglia causa della metà più uno dei componenti il Consiglio Federale, verificatesi non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico, origineranno la decadenza del Consiglio medesimo ma non del Presidente, il quale dovrà provvedere alla convocazione, entro 60 gg. dall'evento, dell'assemblea straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni per l'elezione dei dodici Consiglieri.

#### **Art.-14 - I Vice Presidenti**

- 14.1 I Vice Presidenti sono nominati nel corso della prima seduta dal Consiglio Federale in numero non superiore a tre e coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 14.2 Qualora siano stati nominati due o più Vice Presidenti, il Presidente sceglierà fra di essi il Vice Presidente Vicario.
- 14.3 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, e qualora l'assenza o l'impedimento del Presidente divengano definitive provvede alla convocazione dell'assemblea straordinaria.
- 14.4 Qualora , per qualsiasi ragione, il Vice Presidente Vicario sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni, le stesse vengono assunte da un altro Vice Presidente. Nel caso i Vice Presidenti siano due le funzioni vengono assunte dal più anziano per tesseramento F.I.S.O. e solo in caso di suo ulteriore impedimento dall'altro Vice Presidente.

#### **Art.-15 Il Consiglio Federale**

- 15.1 Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e di amministrazione della Federazione ed è composto dal Presidente e da 12 membri, di cui 9 in rappresentanza dei Presidenti delle società affiliate alla F.I.S.O., 2 in rappresentanza degli atleti ed 1 in rappresentanza dei tecnici.
- 15.2 Sono compiti del Consiglio Federale:
- a) emanare e modificare il Regolamento Organico e tutti i Regolamenti Federali; Il Regolamento di Giustizia e di Lotta al Doping ed i Regolamenti attuativi dello Statuto, saranno sottoposti all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I che ne delibera l'approvazione alla relativa normativa di riferimento.
  - b) amministrare i fondi ed i contributi a disposizione della Federazione;
  - c) determinare ed assegnare l'ammontare dei contributi ai Comitati Regionali e/o Provinciali e/o ai Delegati Regionali e/o Provinciali;
  - d) deliberare le quote di affiliazione, riaffiliazione e di tesseramento;

- e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Nazionale;
- f) approvare le proposte di organizzazione di gare internazionali e curarne l'inserimento nel calendario I.O.F.;
- g) predisporre i programmi sportivi.
- h) trattare gli affari generali della Federazione e prendere tutte le decisioni necessarie a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione Federale, nonché il conseguimento degli scopi statutari, escluso quanto di competenza dell'Assemblea;
- i) deliberare l'affiliazione o la riaffiliazione delle società (art. 1.1. e art. 9.) ed effettuarne il riconoscimento ai fini sportivi se a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del CONI;
- j) stilare il calendario nazionale ed assegnare le sedi dei Campionati Italiani;
- k) indire di regola le Assemblee Nazionali e deliberarne l'ordine del giorno predisposto dallo stesso Consiglio Federale. Il Consiglio federale predispone l'ordine del giorno su richiesta dei proponenti nei casi dell'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui all'art. 12.19 lett. a) e d).
- l) indire l'Assemblea per la costituzione dei nuovi Comitati Regionali e Provinciali;
- m) nominare il Segretario Generale, nominare i componenti la Commissione Federale di Giustizia, il Giudice Unico Federale ed il Procuratore Federale;
- n) nominare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali;
- o) costituire e/o nominare le Commissioni Federali;
- p) disporre per gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e oltretutto per gravi o ripetute violazioni all'Ordinamento Sportivo lo scioglimento degli Organi Periferici provvedendo alla nomina di un Commissario Straordinario che procederà entro 90 gg. alla celebrazione di un'assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche;
- q) assumere personale, nominare procuratori determinandone poteri, compiti e attribuzioni;
- r) provvedere ad approvare il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ciascun anno.
- s) ratificare i provvedimenti eccezionali ed urgenti assunti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza.
- t) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi gli atti di disposizione di beni mobili e immobili, esclusi soltanto quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea;
- u) concedere amnistie e/o indulti, determinando i limiti del provvedimento;
- v) esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali e provinciali per l'elezione dei componenti i propri organi direttivi;
- w) decidere di questioni di cui non dispongono né lo Statuto, né i Regolamenti Federali e che non rientrano tra quelle di competenza degli organi di Giustizia Federali e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- x) proporre l'attribuzione del titolo di "membro onorario della F.I.S.O." (articolo 48).

15.3 I Consiglieri Federali decadono dopo tre assenze consecutive e non giustificate.

15.4 Il Consiglio Federale è presieduto dal Presidente e vi partecipa il Segretario Generale che redige il verbale.

15.5 Il Consiglio Federale nomina al suo interno il Consiglio di Presidenza.

15.6 Il Consiglio Federale ed il Presidente Federale decadono nei seguenti casi:

- a) impedimento definitivo o dimissioni del Presidente: si applica la disciplina prevista dall'art. 13.3.
- b) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali: l'ordinaria amministrazione compete al solo Presidente Federale sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- c) dimissioni o vacanza per qualsivoglia causa non contemporanee nell'arco del quadriennio olimpico della metà più uno dei Consiglieri Federali: si applica la disciplina prevista dall'art. 13.6

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali, sia a livello centrale che periferico, sono irrevocabili

- 15.7 Le vacanze nell'ambito del Consiglio Federale in numero inferiore alla metà più uno vengono coperte con i primi dei non eletti, purché questi abbiano riportato almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo eletto. La sostituzione dei Consiglieri dovrà avvenire nell'ambito di ciascuna componente, affiliati, atleti, tecnici. Qualora ciò non sia possibile si provvederà alla reintegrazione celebrando una Assemblea Straordinaria Elettiva anche per l'elezione di atleti e tecnici. La convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà essere fatta entro 60 giorni dall'evento, e sarà celebrata nei successivi 30 giorni.
- 15.8 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 4 volte all'anno. Delibera validamente quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente. Approva a maggioranza dei presenti con il voto determinante del Presidente, o di chi presiede la riunione, in caso di parità.
- 15.9 Il Consiglio Federale deve essere riunito se richiesto dalla maggioranza dei suoi componenti.
- 15.10 L'avviso di convocazione del Consiglio Federale dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'Ordine del Giorno redatto dal Presidente Federale e la documentazione a corredo della materia da trattare.

#### **Art.-16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

- 16.1 E' composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, e dura in carica quattro anni. Tutti i membri dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri commercialisti e possono essere scelti tra soggetti non tesserati alla Federazione. L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente del collegio, due membri effettivi ed un supplente. Il C.O.N.I. nomina due membri effettivi ed un supplente.
- 16.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo di legittimità sugli atti amministrativi degli organi Centrali e Periferici della F.I.S.O. , effettua verifiche sulla contabilità generale della Federazione almeno ogni tre mesi e vigila sul rispetto della legge e delle norme statutarie. Il Collegio dei Revisori esercita anche il controllo contabile.
- 16.3 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Federale e degli organi deliberanti della Federazione che adottino provvedimenti amministrativi. A tal fine deve essere sempre formalmente invitato dalla Segreteria Federale.
- 16.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 16.5 I Revisori dei Conti effettivi possono anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.O.. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio il quale ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
- 16.6 In caso di decadenza del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti, rimane in carica sino alla fine del quadriennio olimpico.
- 16.7 I Revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'ufficio.  
Decadono, altresì, in caso di mancata presenza, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, o in caso di cancellazione o sospensione dall'Albo professionale dei Revisori Contabili o dall'albo dei Dottori e dei Ragionieri commercialisti.  
Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.

#### **Art.-17 - Il Consiglio di Presidenza Federale**

- 17.1 Il Consiglio Federale elegge nel suo seno il Consiglio di Presidenza Federale, che è costituito da 6 membri: il Presidente Federale, il Vice Presidente Vicario, gli altri Vice Presidenti, se nominati, e da un numero di Consiglieri fino al raggiungimento del numero fissato. I 5 Consiglieri saranno eletti 3 fra i dirigenti, 1 fra gli atleti ed 1 tecnico. E' convocato e presieduto dal Presidente Federale (o da un Vice Presidente su delega del Presidente Federale). Partecipa alle riunioni di Consiglio il Segretario Generale, che ne redige il verbale.
- 17.2 Il Consiglio di Presidenza Federale ha il compito di:
- a) svolgere l'attività corrente
  - b) curare l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Federale;
  - c) predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale e predisporre le variazioni di bilancio da sottoporre alla approvazione del Consiglio Federale
  - d) adottare provvedimenti eccezionali ed urgenti che dovrà comunque sottoporre alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione successiva;
  - e) proporre la nomina dei Delegati Regionali, dei Commissari Straordinari e dei componenti le Commissioni.
- 17.3 Il Presidente Federale può invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza Federale, tecnici, ufficiali di gara e membri degli Organismi della Federazione.
- 17.4 Le riunioni del Consiglio di Presidenza Federale non possono svolgersi se non sono presenti almeno il Presidente Federale (ovvero un Vice Presidente da lui delegato) e 3 membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

#### **Art.-18 - La Consulta dei Presidenti Regionali**

- 18.1 La Consulta dei Presidenti regionali è organismo consultivo del Consiglio Federale ed è presieduta dal Presidente Federale.
- 18.2 Vi partecipano di diritto tutti i Presidenti di Comitato Regionale, i Commissari Straordinari Regionali ed i Delegati Regionali in carica.
- 18.3 Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente Federale.
- 18.4 Sono compiti della Consulta:
- a) verificare l'attività agonistica, promozionale e formativa nelle diverse realtà periferiche;
  - b) individuare e proporre soluzioni alle specifiche problematiche regionali;
  - c) formulare proposte e suggerimenti per la programmazione dell'attività federale.
- 18.5 I pareri consultivi e le indicazioni espressi dalla Consulta dei Presidenti devono essere oggetto di ordine del giorno di un Consiglio Federale.

#### **Art.-19 - Le Commissioni**

- 19.1 Il Consiglio Federale provvede alla costituzione ed alla nomina di Commissioni, di norma all'inizio di ogni quadriennio.
- 19.2 La composizione, i compiti e le prerogative di carattere generale di tali Commissioni sono stabiliti nel Regolamento Organico.
- 19.3 Le Commissioni sono automaticamente sciolte in caso di decadenza del Consiglio Federale.

#### **Art.-20 - La Segreteria Generale**

- 20.1 La Segreteria Generale è composta dagli uffici centrali necessari per dare esecuzione alle delibere degli organi Federali, curare l'archiviazione dei documenti Federali.

- 20.2 Essa è retta dal Segretario Generale della Federazione, che dirige gli uffici, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza e cura la compilazione dei relativi verbali.
- 20.3 Il Segretario Generale ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e della Consulta dei Presidenti Regionali.

#### **Art.-21 - Le Assemblee Regionali**

- 21.1 L'Assemblea Regionale è composta da:
- a) Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate alla FISO, facenti parte del Comitato Regionale ed aventi diritto a voto.
  - b) I rappresentanti degli atleti democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.
  - c) I rappresentanti dei tecnici democraticamente eletti all'interno delle Società/Associazioni.
  - d) la delega può essere concessa al primo tecnico dei non eletti della stessa Società.
- Per l'elettorato attivo degli atleti e dei tecnici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12.8.
- 21.2 L'Assemblea Ordinaria elettiva deve svolgersi almeno 20 giorni prima dell'Assemblea Nazionale elettiva. Le Assemblee Regionali Straordinarie devono essere indette e convocate almeno 15 giorni prima della loro effettuazione e si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali.
- 21.3 Al termine del quadriennio Olimpico, l'Assemblea Regionale procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto all'elezione del Presidente e dei Componenti del Comitato Regionale nella misura di:
- a) 5 Consiglieri eletti dagli affiliati delle Regione con diritto a voto
  - b) 2 Consiglieri eletti dai rappresentanti degli atleti nell'ambito di detta categoria
  - c) 1 Consigliere eletto dai rappresentanti dei tecnici nell'ambito di detta categoria
- Le preferenze da esprimere sono disciplinate dall'art. 12.10
- 21.4 L'Assemblea Regionale Straordinaria è indetta e convocata in caso di:
- a) richiesta sottoscritta dalla metà più uno delle Società/Associazioni aventi diritto al voto; dalla metà più uno degli Atleti o dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
  - b) richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei Componenti il Comitato Regionale;
  - c) dimissioni o impedimento definitivo del Presidente Regionale;
  - d) dimissioni contemporanee o vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti del Comitato Regionale.
- 21.5 Hanno diritto a voto:
- a) i Rappresentanti delle Società/Associazioni di cui all'art. 12 comma 1, secondo le modalità dell'art. 12 comma 11. I votanti possono essere portatori di una sola delega di un'altra Società/Associazione Sportiva ammessa a voto purché della stessa Regione e a condizione che il numero di Società/Associazioni affiliate con diritto a voto nell'ambito della Regione sia superiore a 20. In caso contrario non sono ammesse deleghe;
  - b) i rappresentanti degli atleti eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.
  - c) i rappresentanti dei tecnici, eletti democraticamente in ciascuna Società/Associazione della regione, o i supplenti individuati nei primi dei non eletti.
- Ogni rappresentante di Società/Associazione votante può esprimere, nella votazione un numero di 3 preferenze fra i candidati a Consigliere.
- Ogni rappresentante degli atleti, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 2 Consiglieri, atleta, da eleggere;
- Ogni rappresentante dei tecnici, votante, può esprimere nella votazione preferenze per numero 1 Consigliere, tecnico, da eleggere.

- 21.6 Quando vi sono più di 3 candidati alla carica di Consigliere Nazionale della stessa Regione l'Assemblea Regionale vota per eleggere i candidati al Consiglio Federale, secondo quanto previsto dall'art. 40.
- 21.7 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente Statuto dal Comitato Regionale o dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Regionale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'assemblea. I Componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Regionali.
- 21.8 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Regionali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme che disciplinano le Assemblee Nazionali.

#### **Art.-22 - I Presidenti dei Comitati Regionali**

- 22.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Regionale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Comitato e risponde del funzionamento del Comitato nei confronti del Presidente Federale, degli organi Federali Centrali, nonché dell'Assemblea Regionale.
- 22.2 Il Presidente Regionale può, in casi di estrema urgenza, assumere provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale che dovranno essere da quest'ultimo ratificati.
- 22.3 In caso di impedimento temporaneo o assenza viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.
- 22.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

#### **Art. 23 - I Comitati Regionali**

- 23.1 I Comitati Regionali sono gli organi della Federazione che esplicano la loro attività nell'ambito regionale anche attraverso i Comitati Provinciali.
- 23.2 La loro costituzione deve avvenire nelle Regioni con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto a voto.
- 23.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Federale deve indire l'assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Regionale, fissando la data dell'Assemblea Regionale.
- 23.4 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale eletto dall'Assemblea Regionale ed è costituito da 8 Consiglieri, in rappresentanza delle 3 componenti dell'Assemblea così come previsto dall'articolo 21.3 lett. a), b), c).
- 23.5 Nella Regione Trentino Alto Adige verranno costituiti rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano propri organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici a livello regionale.
- 23.6 I Consigli Regionali hanno il compito di applicare, nell'ambito della propria regione, i Regolamenti Federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti organi Federali e di deliberare, nei limiti delle proprie competenze, su tutte le materie (ad es. promozione, impianti, organizzazione gare, ....) riguardanti la propria regione ed i Comitati Provinciali in essa esistenti, dei quali coordinano le iniziative.
- 23.7 I Consigli Regionali provvedono a stilare i calendari delle manifestazioni regionali e, ove non esista il Comitato Provinciale, anche provinciali ed inoltre a programmare ed organizzare l'attività sportiva, formativa e promozionale regionale. I Consigli Regionali esprimono parere obbligatorio sulle richieste di organizzazione di gare internazionali e nazionali prima che il Consiglio Federale predisponga il calendario.
- 23.8 In materia di decadenza del Consiglio Regionale o di sostituzione di singoli Consiglieri e per quanto altro non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie del Consiglio Federale.



- 23.9 Partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale, senza diritto di voto, i Presidenti Provinciali o loro delegati.
- 23.10 I Consigli Regionali eleggono tra i consiglieri, su proposta del Presidente, uno o più Vice Presidenti (di cui uno Vicario scelto dal Presidente) e un Segretario. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
- 23.11 I Consigli Regionali designano inoltre un Direttore Tecnico, un Responsabile per l'Impiantistica ed un Responsabile per la Formazione, ed attribuiscono altri eventuali incarichi suggeriti dalle esigenze federali regionali.
- 23.12 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate dall'art. 23.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale provvederà allo scioglimento del Consiglio e nominerà un Delegato Regionale.

#### **Art.-24 - Le Assemblee Provinciali**

- 24.1 L'Assemblea Provinciale è composta da:
- a) Presidenti (o loro delegati purché appartenenti al Consiglio Direttivo e regolarmente tesserati alla F.I.S.O.) delle Società/Associazioni affiliate del Comitato Provinciale aventi diritto a voto ai sensi dell'art. 12.1 secondo le modalità di cui all'art. 12.11;
  - b) Atleti delle Società/Associazioni della provincia.
  - c) Tecnici iscritti nell'albo tecnici della provincia;
- Per l'elettorato attivo degli atleti e dei tecnici si rinvia a quanto stabilito dall'art. 12.8.
- 24.2 Le Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie si svolgono secondo le norme previste per l'Assemblea Nazionale e Regionale, ove applicabili, ed in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Federali. L'Assemblea Provinciale deve svolgersi nei 15 giorni prima dell'Assemblea Regionale, con convocazione inviata almeno 10 prima della sua effettuazione. Nelle Assemblee Provinciali non sono ammesse deleghe
- 24.3 Al termine del quadriennio olimpico l'Assemblea Provinciale procede all'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Provinciale con votazioni distinte, separate, successive ed a scrutinio segreto.
- 24.4 Hanno diritto a voto i componenti l'Assemblea di cui al comma 1.  
Per quanto riguarda le preferenze da esprimere valgono le norme dettate per l'Assemblea Nazionale Elettiva.
- 24.5 La Commissione Verifica Poteri è composta da 3 membri nominati, a seconda del verificarsi delle diverse ipotesi previste nel presente statuto, dal Comitato Provinciale, dal Consiglio Federale o dal Commissario Straordinario Provinciale. La Commissione Scrutinio è composta da 3 membri nominati dall'assemblea. I componenti di queste due Commissioni sono scelti fra tesserati F.I.S.O. non candidati a cariche Federali Provinciali.
- 24.6 Il quorum costitutivo ed il quorum deliberativo delle Assemblee Provinciali Ordinarie e Straordinarie sono gli stessi previsti per le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni che disciplinano le Assemblee Nazionali.

#### **Art.-25 - I Presidenti dei Comitati Provinciali**

- 25.1 Il Presidente rappresenta ai fini sportivi il Comitato Provinciale, ne controlla l'attività, firma gli atti, convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale.

- 25.2 In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice eletto dal Consiglio Provinciale tra i Consiglieri del Consiglio stesso, su proposta del Presidente.
- 25.3 In caso di dimissioni od impedimento definitivo del Presidente si procede in analogia a quanto previsto per il Presidente Federale.

#### **Art.-26 - I Comitati Provinciali**

- 26.1 I Comitati Provinciali sono gli organi della Federazione, che esplicano la loro attività in ambito provinciale.
- 26.2 La loro costituzione è possibile nelle Province con almeno 10 Società/Associazioni regolarmente affiliate alla F.I.S.O. ed aventi diritto a voto.
- 26.3 Al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente il Consiglio Federale, su proposta del Comitato Regionale o del Delegato Provinciale o su richiesta di almeno la metà delle Società/Associazioni affiliate nell'ambito della provincia aventi diritto a voto indice l'Assemblea per la costituzione degli organi del Comitato Provinciale, fissando la data dell'Assemblea Provinciale.
- 26.4 Il Comitato Provinciale è retto da un consiglio eletto dall'Assemblea Provinciale ed è costituito dal Presidente Provinciale e da un numero di di 5 Consiglieri, di cui 3 rappresentanti di Società/Associazione, n. 1 rappresentante degli atleti ed n. 1 rappresentante dei tecnici.
- 26.5 In materia di decadenza del Consiglio Provinciale o di sostituzione di singoli Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le analoghe fattispecie nell'ambito del Consiglio Federale.
- 26.6 Se, successivamente alla loro costituzione, venissero a mancare le condizioni essenziali richiamate all'art. 26.2. per la durata di un anno, il Consiglio Federale scioglierà il Comitato Provinciale e procederà, su proposta del Comitato Regionale alla nomina di un Delegato Provinciale.
- 26.7 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, per analogia, le disposizioni che disciplinano il Consiglio Federale, in quanto compatibili.

#### **Art.-27 - I Delegati**

- 27.1 Il delegato può essere incaricato sia per la Regione che per la Provincia, ove non esista un numero sufficiente di Società/Associazioni Sportive per dare vita ad un Comitato Regionale o Provinciale o venga meno tale numero.
- 27.2 I delegati Regionali e Provinciali sono nominati per un quadriennio olimpico dal Consiglio Federale; i delegati Provinciali, su proposta del Comitato Regionale.
- 27.3 Compito del delegato è quello di rappresentare la F.I.S.O. a livello regionale e/o provinciale nei rapporti istituzionali, di promuovere lo sport dell'orientamento e di avviare e sostenere l'attività nella zona di sua pertinenza sino a raggiungere il numero sufficiente di Società/Associazioni sportive affiliate al fine di consentire l'istituzione dei rispettivi Comitati.
- 27.4 Il delegato Regionale ed il delegato Provinciale, quest'ultimo tramite il competente Comitato Regionale, devono inviare a fine anno al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito dei rispettivi mandati per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.
- 27.5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei delegati, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta e provvederà alla nomina dei nuovi delegati.

## **Art.-28 - I Commissari Straordinari**

- 28.1 Il Consiglio Federale può disporre lo scioglimento degli Organi Federali Periferici per irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento e per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo.
- 28.2 In tali casi procede alla nomina di un Commissario Straordinario. Entro il termine di 90 giorni provvede affinché sia celebrata l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche.
- 28.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Commissari, che svolgono l'ordinaria amministrazione sino al momento in cui il nuovo Consiglio Federale si riunirà per la prima volta.

## **Titolo III°**

### **ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA**

## **Art.-29 - Disposizioni Generali**

- 29.1 Tutti i soggetti tesserati ed affiliati della F.I.S.O. che contravvengono alle norme dello Statuto e dei Regolamenti e comunque alle norme di fair play (lealtà sportiva), correttezza e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello Sport, e/o che, con il loro comportamento, arrecano comunque un danno materiale o morale all'organizzazione federale, ad altri soggetti della F.I.S.O., sono punibili con sanzioni che, inflitte in rapporto alla gravità dell'infrazione, sono - analiticamente - elencate nel Regolamento di Disciplina.
- 29.2 Tutti gli Organi Giudicanti della Federazione sono indipendenti da ogni altro organo Federale e pertanto i loro componenti devono tassativamente rispettare le norme dello Statuto Federale che prevedono la incompatibilità del loro incarico con qualsiasi altro incarico Direttivo Centrale o periferico in Federazione, nonché in società sportiva. La laurea in Giurisprudenza è requisito indispensabile per ricoprire incarichi negli Organi di Giustizia, i cui componenti possono essere scelti tra soggetti non tesserati alla Federazione.
- 29.3 I provvedimenti adottati dagli organi Giudicanti della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti i soggetti, tesserati ed affiliati della F.I.S.O..
- 29.4 Le procedure, le sanzioni e ogni altro aspetto in materia disciplinare saranno regolate da norme del Regolamento di Disciplina, che garantirà, tra l'altro, il diritto di difesa, la possibilità di ricsuazione di un giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
- 29.5 E' altresì garantito il diritto all'impugnativa di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
- 29.6 E' prevista la riabilitazione che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna; E' concessa quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente ad emettere il provvedimento è la Corte d'Appello Federale.
- 29.7 Tutti gli Organi di Giustizia federale hanno 90 giorni di tempo per emettere il giudizio. Le sentenze devono essere sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere,

su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.

- 29.8 E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del Giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di 60 giorni e possono essere revocati o modificati dal Giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro di essi è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.
- 29.9 Gli Organi di Giustizia federale hanno mandato quadriennale e possono essere eletti per non più di due mandati.
- 29.10 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
- 29.11 Ferma restando la competenza del TAS, a norma del codice WADA, in materia di doping, i due gradi di giudizio debbono concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI. Esperiti i gradi della giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al Giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI.

### **Art.-30 - Vincolo di giustizia**

- 30.1 I provvedimenti adottati dagli organi della FISO hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- 30.2 Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art. 12 comma 8 dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possano essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. Del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 30.3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

### **Art.-31 - Illecito sportivo ed uso di sostanze vietate (doping)**

- 31.1 Rispondono di "illecito sportivo" i soggetti della F.I.S.O. che compiono o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti fraudolentemente diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di una gara, o ad assicurare a chiunque e comunque un vantaggio.
- 31.2 Il tentativo è punito con una sanzione analoga a quella per il fatto commesso, ma diminuita nell'entità. In caso di pluralità di illecito, le sanzioni sono aggravate.
- 31.3 Le sanzioni e la disciplina in materia verranno stabilite dal Regolamento di Disciplina.
- 31.4 Il tesserato F.I.S.O. o qualsivoglia altri nell'ambito dell'attività federale che abbia notizia che si sia compiuto o stia per compiersi un "illecito sportivo", pena il deferimento disciplinare, ha l'obbligo di informare, per iscritto, qualunque sia il modo in cui sia venuto a conoscenza dell'atto illecito o del tentativo, il Presidente Federale il quale ha l'obbligo di trasmettere immediatamente gli atti al Procuratore Federale.
- 31.5 La F.I.S.O. applica le normative del C.O.N.I. contro i propri affiliati e tesserati che fanno uso di sostanze e metodi vietati (doping), come previsto nel Regolamento anti-doping della F.I.S.O.

### **Art.32 - Il Giudice Unico Federale**

- 32.1 Il Giudice Unico Federale è nominato dal Consiglio Federale, all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Il Consiglio Federale provvede altresì a nominare un supplente che opererà in caso di impedimento o di dimissioni del Giudice Unico Federale.

- 32.2 Egli ha il compito di giudicare in primo grado tutti i casi in materia disciplinare nei confronti delle società e dei tesserati della F.I.S.O., instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche segnalate dagli Ufficiali di gara e dalle Commissioni Tecniche che giudicano sull'applicazione del R.T.F.. Le sue decisioni sono appellabili avanti la Commissione Federale di Giustizia.
- 32.3 Le decisioni del Giudice Unico Federale saranno assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate che devono essere avvisate per iscritto della data dell'udienza e che possono far pervenire documentazione scritta non oltre tre giorni prima della decisione stessa.

#### **Art.-33 - La Commissione Federale di Giustizia**

- 33.1 La Commissione federale di Giustizia è composta da tre membri effettivi e da tre supplenti ed è nominata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio e dura in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale. Sceglie nel suo seno un Presidente.
- 33.2 Ad essa si può ricorrere, in secondo grado, avverso le decisioni del Giudice Unico Federale in relazione ai provvedimenti disciplinari inflitti alle società ed ai tesserati.
- 33.3 La Commissione Federale di Giustizia ha il compito in primo grado di:
- a) valutare, su richiesta del Procuratore Federale, le violazioni al presente Statuto, al Regolamento Organico ed ai Regolamenti Federali e a disposizioni impartite dai competenti organi Federali alle società sportive e loro tesserati e di trasmettere al Consiglio Federale i provvedimenti del caso per dare esecuzione al deliberato;
  - b) giudicare, su richiesta del Consiglio Federale e/o di chiunque abbia avuto diritto al voto ed a seguito di eventuali indagini svolte dal Procuratore Federale, sui reclami riguardanti lo svolgimento delle assemblee e relative deliberazioni;
  - c) decidere le sanzioni per la violazione alle norme antidoping secondo le norme e le procedure previste nel Regolamento Antidoping.
- 33.4 La Commissione Federale di Giustizia ha il compito in primo grado di giudicare i casi disciplinari a carico dei componenti del Consiglio Federale, su richiesta del Procuratore Federale, adottando provvedimenti sanzionatori.
- 33.5 Le sue decisioni sono assunte a seguito di udienza a cui potranno essere presenti le parti interessate comunque convocate e le decisioni di secondo grado sono inappellabili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 37.
- 33.6 Per la validità delle decisioni la Commissione Federale opera con la presenza di tre membri e decide a maggioranza. I tre membri che operano e decidono sono quelli effettivi; in caso di impedimento di uno o più dei membri effettivi, essi sono sostituiti dai supplenti.

#### **Art.-34 - La Corte d'Appello Federale**

- 34.1 E' composta da tre membri effettivi e da tre supplenti, eletti dall'Assemblea nazionale, dura in carica quattro anni, rimane in carica anche in caso di decadenza del Consiglio Federale ed è rieleggibile. Sceglie nel suo seno un Presidente.
- 34.2 Nel caso di cessazione dalla carica di membro, effettivo o supplente, è chiamata a far parte della Corte d'Appello Federale la persona che alle ultime elezioni ha ottenuto più voti senza risultare eletta purché abbia riportato almeno la metà dei suffragi rispetto all'ultimo eletto. In caso contrario se viene compromessa la funzionalità della Corte d'Appello Federale sarà necessario celebrare, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria, se non vi è la possibilità di prevedere l'elezione alla prima assemblea utile.
- 34.3 La Corte d'Appello Federale ha il compito in secondo grado di giudicare in merito alle questioni di cui ai punti a., b. e c. dell'articolo 33 comma 33.3 e comma 33.4.

- 34.4 Ha il compito di esaminare eventuali ricorsi di tesserati ai quali sia stata rifiutata la candidatura a ricoprire cariche elettive (art. 37.4 del ROF)
- 34.5 Le decisioni adottate in secondo grado sono inappellabili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 37. Tutte le decisioni saranno assunte a seguito di udienza a cui possono essere presenti le parti interessate che devono essere avvisate per iscritto della data dell'udienza e che possono far pervenire documentazione scritta non oltre sette giorni prima della decisione stessa.
- 34.6 Per la validità delle decisioni, la Corte d'Appello Federale opera con la presenza di tre membri (gli effettivi in caso di impedimento sono sostituiti dai supplenti) e decide a maggioranza.

#### **Art.-35 - Il Procuratore Federale**

- 35.1 Il Consiglio Federale nomina un Procuratore Federale ed un Sostituto Procuratore Federale all'inizio di ogni quadriennio, i quali dureranno in carica per l'intero periodo, anche in caso di decadenza del Consiglio Federale.
- 35.2 Il Procuratore Federale esercita le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi di giustizia, sia ad iniziativa di parte sia d'ufficio, ad esclusione dei procedimenti innanzi al Giudice Unico.

#### **Art.-36 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale**

- 36.1 Gli affiliati ed i tesserati si impegnano a rimettere ad un Collegio Arbitrale definitivo la risoluzione di controversie, che possono essere rimesse ad arbitri, che sono originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia federali, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Disciplina.
- 36.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata alla Corte d'Appello Federale la quale dovrà provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto.
- 36.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente secondo quanto previsto del Regolamento di Disciplina.

#### **Art.-37 - La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport**

- 37.1 Le controversie che contrappongono la FISO a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla FISO o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di Doping.
- 37.2 Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
- 37.3 Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.
- 37.4 Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
- 37.5 Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FISO.

## **Titolo IV°**

### **ASSEMBLEE ED ELEGGIBILITÀ**

#### **Art.-38 - Validità delle Assemblee e delle Votazioni**

- 38.1 Le Assemblee e le votazioni sono riconosciute valide se conformi a quanto previsto dal presente Statuto, in particolare dall'art. 12.
- 38.2 Tutte le deliberazioni, per le quali non sia previsto diversamente dal presente Statuto, devono riportare la maggioranza dei voti validi presenti all'atto della verifica poteri.
- 38.3 Nel caso di parità dei voti validi, la proposta viene rimessa in votazione, qualora la parità persista, sarà considerata approvata.
- 38.4 I membri del Consiglio Federale, i Presidenti ed i membri di Comitato Regionale, i Presidenti di Comitato Provinciale ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare Società né direttamente né per delega, in nessuna Assemblea, sia Nazionale sia Regionale sia Provinciale

#### **Art.- 39 - Eleggibilità**

- 39.1 Sono eleggibili per le cariche federali, centrali e periferiche, le persone maggiorenni con i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
  - b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte della FISO, delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI, delle Discipline Sportive Associate ad Enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - d) essere tesserati F.I.S.O..
- E' ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 39.2 Per l'eleggibilità degli atleti e dei tecnici nell'ambito della quota loro spettante in seno agli organi direttivi federali è richiesto che siano in attività o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
- 39.3 Tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito una attività commerciale collegata a quella federale non possono candidarsi per le cariche elettive federali.
- 39.4 Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

#### **Art. 40 - Presentazione candidature**

- 40.1 Per concorrere alle cariche elettive Federali centrali dovrà essere posta formale candidatura scritta, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria Generale con raccomandata A.R. e per conoscenza al Comitato Regionale, entro 45 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria o entro 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

- 40.2 Per concorrere alle cariche elettive federali periferiche la presentazione della candidatura dovrà essere presentata con Raccomandata A.R. entro 8 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea al Presidente del Comitato Regionale e/o Provinciale (o al Delegato regionale e/o provinciale) competente, che provvederà ad avvisare la Segreteria Generale prima dello svolgimento dell'Assemblea. Per tutte le candidature farà fede la data del timbro postale.
- 40.3 Non è ammessa la candidatura, da parte dello stesso soggetto, a più di una carica federale nell'ambito della stessa Assemblea.
- 40.4 Alla carica di Consigliere federale in rappresentanza delle Società/Associazioni di un Comitato Regionale (esclusi quindi i rappresentanti degli atleti ed i rappresentanti dei tecnici) non possono essere candidati più di tre tesserati di uno stesso Comitato Regionale: nel caso i candidati siano quattro o più, i soli affiliati nell'Assemblea Regionale elettiva che precede l'Assemblea Nazionale, determineranno con apposita votazione a scrutinio segreto i tre candidati. Per questa votazione ogni Società/Associazione potrà votare 3 nominativi. Risulteranno candidati alla carica di Consigliere Federale i 3 tesserati che avranno ottenuto maggiori voti. In caso di parità di voti, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati in parità.

#### **Art. 41 - Incompatibilità e durata delle Cariche**

- 41.1 Sono incompatibili fra di loro le seguenti cariche:
- a) la carica di componente gli organi centrali con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica della F.I.S.O.;
  - b) la carica di Presidente Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di membro gli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale della F.I.S.O.;
  - c) la carica di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
  - d) la qualifica di Ufficiale di Gara (cioè di componente della Giuria di Gara, compreso l'Arbitro che presiede la Giuria) qualora sia in attività di servizio continuativo è incompatibile con le cariche sociali, le cariche federali e con le qualifiche tecniche;
- 41.2 Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente punto, l'interessato dovrà optare, esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Segreteria Federale, per una delle due cariche entro 15 giorni. Trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, sarà considerata nulla l'elezione e la nomina avvenuta per ultima in ordine di tempo.
- 41.3 Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte secondo le seguenti modalità:
- a) cariche elettive: subentrerà il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono, purché abbia riportato la metà dei suffragi dell'ultimo eletto; ove non possibile si procederà all'indizione di una apposita Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento.
  - b) per le cariche affidate mediante nomina, provvederà il Consiglio Federale (o l'Organo competente) a nominare il nuovo componente dell'organo Federale.
- 41.4 Tutte le cariche federali durano quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.

### **Titolo V°**

#### **NORME GENERALI E FINALI**

#### **Art. 42 - Regolamenti Federali**



- 42.1 Per la determinazione di norme particolari o procedurali e per l'attuazione di principi statutari il Consiglio Federale deve emanare il Regolamento di Disciplina, il Regolamento Anti-doping, il Regolamento Organico e quelli riguardanti i diversi settori dell'attività federale.
- 42.2 Tali Regolamenti, deliberati dal Consiglio Federale, sono modificabili solo su decisione del Consiglio stesso.
- 42.3 Il Regolamento di Giustizia ed il Regolamento di Lotta al Doping e tutti i regolamenti di attuazione dello statuto, devono essere approvati dalla Giunta Nazionale del CONI.

#### **Art. 43 - Patrimonio**

- 43.1 Il patrimonio della FISO è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
  - c) patrimonio netto;
  - d) debiti e fondi
- 43.2 Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 44 - Esercizio Finanziario**

- 44.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.  
La gestione della FISO spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità, comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione.

#### **Art. 45 - Modifiche allo Statuto**

- 45.1 Lo Statuto è deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria ed è modificabile solo da altra Assemblea Nazionale Straordinaria, con una votazione favorevole di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto a voto presenti. Esso è approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 45.2 Le modifiche allo Statuto e la convocazione della conseguente Assemblea Nazionale Straordinaria da indirsi secondo quanto previsto dall'art. 12. possono essere proposte:
- a) dal Consiglio Federale;
  - b) da almeno il 51% di tutti gli aventi diritto a voto.

#### **Art. 46 - Cariche Onorarie**

- 46.1 Ai Presidenti Federali cessati dalla carica e ad altri dirigenti che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della F.I.S.O., può essere attribuito il titolo di "Membro Onorario della F.I.S.O.". Il titolo è conferito con deliberazione dell'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Federale.
- 46.2 I membri onorari della F.I.S.O. sono invitati alle Assemblee Nazionali, nelle quali hanno diritto di parola, ma non di voto.

#### **Art. 47 - Entrata in vigore**

- 47.1 Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

**Art. 48 - Norma transitoria**

- 48.1 Il computo dei mandati di cui all'art. 12.16 si effettua secondo quanto previsto dall'art. 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.